



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Ai Sigg. Direttori Regionali e Interregionali
dei Vigili del Fuoco

Ai Sigg. Direttori Centrali del Dipartimento

Ai Sigg. Comandanti dei Vigili del Fuoco

Al Sig. Dirigente Ufficio I –
Gabinetto del Capo Dipartimento

Al Sig. Dirigente Ufficio del Capo
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Ai Sigg. Dirigenti degli Uffici di diretta
collaborazione del Capo Dipartimento e del
Capo del C.N.VV.F.

Oggetto: Rinnovi contrattuali del comparto “Vigili del fuoco e soccorso pubblico” – triennio 2022-2024

Lo scorso 20 febbraio sono state sottoscritte le ipotesi di accordo sindacale relative al triennio 2022-2024 per il personale direttivo e dirigente, da una parte, e non direttivo e non dirigente, dall'altra, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Detti accordi sindacali sono stati recepiti, rispettivamente, con decreti del Presidente della Repubblica 23 giugno 2025, nn. 124 e 125, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2025, e sono entrati in vigore dal 4 settembre 2025.

In particolare, sono stati aggiornati alcuni istituti risalenti agli accordi sindacali vigenti recepiti con i decreti del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, come modificati ed integrati dai decreti del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, nn. 120 e 121.

Premesso quanto sopra, nel trasmettere copia dei citati DD.PP.RR., si ravvisa l'opportunità di illustrare le principali novità introdotte, richiamando gli articoli di riferimento e rimandando ad eventuali ulteriori circolari gli approfondimenti di specifici argomenti.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

PERSONALE DIRETTIVO E DIRIGENTE

(D.P.R. 23 giugno 2025, n. 124)

Sezione I

L'accordo prevede disposizioni, per il personale direttivo (dall'articolo 2 al 7) e per il personale dirigente (dall'articolo 17 al 19), concernenti gli incrementi e le nuove misure dei relativi trattamenti economici fondamentali, nonché, per il personale direttivo, le nuove misure del compenso orario per il lavoro straordinario.

Nel fare integrale rinvio alle tabelle riportanti le nuove misure economiche, si rappresenta che la prima applicazione è stata attuata a livello centralizzato dal competente ufficio responsabile del sistema informativo NoiPA del Ministero dell'economia e delle finanze.

Gli articoli 8 e 9 afferiscono rispettivamente all'alimentazione e all'utilizzo del Fondo di produttività per l'incentivazione del personale direttivo, con norme di rimando alle procedure negoziali di secondo livello per le specifiche finalità indicate ai commi 2 e 3 del predetto articolo 9.

L'articolo 10 (Trattamento di trasferta) ai fini dell'armonizzazione con la misura vigente per la Polizia di Stato, ridetermina l'indennità di missione, a decorrere dal 1 gennaio 2025, in euro 24,00 (rispetto alla previgente misura di euro 20,66).

Il comma 2, per il rimborso delle spese documentate per le missioni di durata superiore alle dodici ore, fissa - alla lettera a) - il limite di euro 30,55 per un pasto e di complessivi euro 61,10 per due pasti, confermando che nel caso di incarichi di durata non inferiore a otto ore compete il rimborso di un solo pasto. Lo stesso comma stabilisce - alla lettera b) - che i medesimi limiti di rimborso si applicano al personale in trasferta che dichiara di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture che ne consentano la consumazione pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa, ed è altresì consentito il rimborso del documento fiscale con la dicitura "pasto completo". Da ultimo, il comma 3 dispone che il personale che, comandato in missione fuori dalla sede di servizio, utilizzi il mezzo aereo o il mezzo proprio senza la prevista autorizzazione possa essere rimborsato di una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario a tariffa base.

Per quel che concerne il rimborso delle spese di pernottamento, ai sensi dell'articolo 10, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, dalla legge 26 luglio 1978, n. 417 e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513.

L'articolo 11 (Mensa) introduce, a decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 2025, la previsione dell'erogazione del secondo buono pasto al personale il cui orario di lavoro per esigenze di soccorso si sia protratto di oltre due ore, rispetto alla normale turnazione di dodici ore, diurna e di oltre sei ore, rispetto alla normale turnazione notturna di dodici ore. In tali ipotesi, il personale sopra individuato ha diritto a fruire gratuitamente della consumazione di un secondo pasto o, in alternativa, al buono pasto.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

L'articolo 12 (*Permessi*) apporta alcune integrazioni all'articolo 6, comma 1, ultimo capoverso del D.P.R. 7 maggio 2008, introducendo la previsione della possibilità di fruizione dei tre giorni di permessi per lutto entro sette giorni lavorativi dalla data del funerale.

L'articolo 13 (*Tutela della genitorialità*) apporta alcune modifiche all'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 estendendo la facoltà, a domanda, dell'esonero del genitore in situazione monoparentale dal turno notturno o da turni continuativi articolati sulle 24 ore sino al compimento del quattordicesimo anno di età del figlio. E' stato, inoltre, aggiunto il comma 3-bis che prevede, a domanda, l'esonero dal turno notturno per il dipendente che assiste un figlio affetto da patologie gravi che richiedono terapie salvavita opportunamente documentate dall'ufficio medico legale dell'azienda sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata.

L'articolo 14 (*Cessione solidale del congedo ordinario*) apporta alcune modifiche all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, estendendo l'ambito applicativo soggettivo della cessione, su base volontaria e a titolo gratuito, del congedo ordinario, in tutto o in parte, ad altro dipendente del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco che abbia esigenza di prestare assistenza a figli che necessitino di cure costanti, e/o il coniuge convivente, ovvero il convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, ovvero i genitori conviventi, che, per le particolari condizioni di salute in cui versano, necessitano di cure costanti, nonché i genitori non conviventi, affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita documentate dalla azienda sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata.

L'articolo 15 (*Lavoro agile*) apporta alcune integrazioni all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, prevedendo, al comma 2, che a decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 2025, ai fini dell'erogazione del buono pasto, le ore di lavoro convenzionali della giornata di lavoro resa in modalità agile sono pari alle ore di lavoro ordinarie che il dipendente avrebbe svolto per la medesima giornata se avesse reso la prestazione in presenza.

L'articolo 16 (*Banca delle ore*) sostituisce l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, prevedendo, in particolare, al comma 4, la facoltà del personale di fruire dei riposi compensativi entro i due anni successivi a quello di maturazione.

L'articolo 20 (*Quota variabile della retribuzione di rischio e di posizione*) conferma la vigente procedura secondo cui la quota variabile della retribuzione di rischio e di posizione del personale dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco è determinata con accordo integrativo nazionale recepito con decreto del Capo del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile in relazione alla graduazione degli incarichi di funzione disposta con decreto del Ministro dell'interno ai sensi degli articoli 200 e 209 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

L'articolo 22 (Fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti non generali) prevede che il fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato dei primi dirigenti e dei dirigenti superiori di cui all'articolo 16 del d.P.R. 17 giugno 2022, n.120 è aumentato delle risorse ivi indicate. Il comma 2 conferma le altre disposizioni relative alla composizione del predetto fondo e al relativo utilizzo.

L'articolo 23 (Fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti di livello generale) analogamente al precedente articolo 22, prevede che il fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti di livello generale di cui all'articolo 17 del d.P.R. 17 giugno 2022, n.120 è aumentato delle risorse ivi indicate. Il comma 2 conferma le altre disposizioni relative alla composizione del predetto fondo e al relativo utilizzo.

L'articolo 24 (Contrattazione integrativa) prevede che alla scadenza del termine di 30 giorni per l'espletamento dei controlli delle ipotesi di accordi integrativi nazionali, l'Amministrazione possa procedere alla stipula dell'accordo integrativo. È, altresì, introdotta la previsione per cui in caso di esito negativo dei controlli, l'ammontare complessivo delle somme eventualmente erogate in difformità al parere degli organi di controllo, è portato in riduzione del fondo di produttività per il personale direttivo e del fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato, per il personale dirigente, per l'anno successivo.

Sezione II

La Sezione II reca "**Armonizzazione del sistema delle indennità spettanti al personale dei ruoli direttivi delle specialità aeronaviganti, nautiche e dei sommozzatori e del personale direttivo che espleta funzioni specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello del personale delle forze di polizia**". Trattasi, in sostanza, dell'estensione al personale dei ruoli direttivi che espleta funzioni specialistiche delle previsioni già introdotte per il personale specialista dei ruoli non direttivi ad opera del d.P.R. 1° dicembre 2023, n.228, di cui è stato confermato l'intero impianto.

Le nuove disposizioni disciplinano il sistema delle indennità spettanti al personale dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali (di cui agli articoli 13-*quater*, 13-*quinqies*, 13-*sexies* e 13-*septies* del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97) e al personale dei ruoli direttivi che espleta funzioni specialistiche, questi ultimi nel limite di un contingente massimo di 25 unità.

Ai fini dell'uniforme applicazione da parte di codesti Uffici si forniscono le seguenti indicazioni che ripercorrono, necessariamente, quelle precedentemente diramate con la nota circolare n. 4610 del 29.02.2024 per il personale dei ruoli non direttivi.

L'accordo prevede che il sistema delle indennità spettanti al predetto personale dei ruoli direttivi che espleta funzioni specialistiche aeronaviganti, nautiche e dei sommozzatori tenga conto e valorizzi l'impiego operativo, la continuità del servizio, la qualificazione e l'esperienza specifica acquisita dal personale stesso.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

La disciplina dei benefici economici è finalizzata, inoltre, alla salvaguardia delle indennità specialistiche in godimento nei casi di indisponibilità dal servizio per infermità, temporanea o permanente, dipendente da causa di servizio e nei casi di decadenza del brevetto o della licenza ovvero del titolo abilitativo allo svolgimento delle attività di soccorso tecnico specialistico.

Il testo della Sezione II dell'Accordo consta di 6 articoli. Gli articoli 25 e 26 hanno valenza generale e riguardano l'*Ambito di applicazione e durata* e la specificazione delle *Indennità specialistiche* con i relativi provvedimenti normativi, l'articolo 27 riguarda in particolare le *Indennità delle specialità aeronaviganti* previste per i ruoli dei piloti di aeromobile, specialisti di aeromobile ed elisoccorritori, l'articolo 28 riguarda in particolare le *Indennità delle specialità nautiche e subacquee* previste per i ruoli dei nautici di coperta, nautici di macchina e sommozzatori, l'articolo 29 riguarda *Le economie e i risparmi di gestione* ed, infine, l'articolo 30 riguarda la *Salvaguardia delle indennità specialistiche*.

Le disposizioni normative ed economiche nonché l'attribuzione delle nuove misure decorrono, a regime, dal 1° gennaio 2025. A decorrere dalla medesima data sono disapplicate le previgenti previsioni contrattuali e negoziali che istituivano e regolavano analoghi compensi (già disapplicate per il personale dei ruoli non direttivi). Resta confermato quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall'articolo 38, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 relativamente all'erogazione di trattamenti economici accessori corrispondenti a prestazioni effettivamente rese.

I commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 27 (*Indennità delle specialità aeronaviganti*) e i commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 28 (*Indennità delle specialità nautiche e subacquee*) riportano, per ciascuna specialità, gli incrementi delle indennità specialistiche previsti per le annualità 2019 e 2020 e la nuova misura delle predette indennità per le annualità 2021, 2022, 2023 e 2024 spettanti al personale che abbia maturato il diritto alla corresponsione della specifica indennità in base alla previgente normativa, vigente fino al 31 dicembre 2024.

Per gli anni 2019 e 2020 sono previsti incrementi in misura mensile uguale per tutte le qualifiche (€ 90,00 per i piloti di aeromobile, € 75,00 per gli specialisti di aeromobile, € 190,00 per gli elisoccorritori, € 45,37 per i nautici di macchina e di coperta ed € 62,68 per i sommozzatori) mentre per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 sono previsti i nuovi importi tabellari delle indennità, differenziati in relazione alle qualifiche possedute, da congruagliare con quanto già percepito.

I suindicati incrementi economici dovranno essere riconosciuti a tutto il personale specialista che ha maturato e percepito le indennità, nelle diverse annualità, in base alla previgente normativa.

I commi 7, 8 e 9 dell'articolo 27 (*Indennità delle specialità aeronaviganti*) e i commi 5 e 6 dell'articolo 28 (*Indennità delle specialità nautiche e subacquee*) riportano, per ciascuna specialità, gli importi, in misura uguale per tutte le qualifiche, delle indennità specialistiche previste a decorrere dall'annualità 2025, da attribuire al personale che abbia maturato il diritto alla corresponsione secondo quanto previsto nell'accordo stesso, ovvero che abbia svolto nel semestre di riferimento l'attività minima (di aeronavigazione, di volo, di navigazione e d'immersione) per il mantenimento dell'abilitazione prevista, rispettivamente:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

- nei manuali di specialità per il personale aeronavigante;
- nel decreto del Capo Dipartimento di cui all'art. 46, comma 2, del d.P.R. 28.02.2012, n. 64 per i nautici di macchina e di coperta;
- nei manuali di specialità per il personale sommozzatore.

Per il personale aeronavigante il relativo Manuale operativo prevede che l'attività minima di volo per il mantenimento della licenza è di 6 ore a semestre calendariale per il personale pilota e di 4 ore di volo per il personale specialista ed elisoccorritore.

Il comma 10 dell'articolo 27 (*Indennità delle specialità aeronaviganti*) e il comma 7 dell'articolo 28 (*Indennità delle specialità nautiche e subacquee*) prevedono, tuttavia, ai fini del percepimento dei suddetti emolumenti, la possibilità che l'attività minima di un semestre possa essere completata nel semestre successivo. Nel semestre successivo, l'attività da completare dovrà essere sommata all'attività minima (di aeronavigazione, di volo, di navigazione o di immersione) prevista nel semestre in corso, come stabilita per ciascuna specialità. Se ciò non dovesse avvenire, gli emolumenti già corrisposti per le mensilità del semestre precedente, ma *ex-post* accertati come non dovuti, saranno in misura equivalente recuperati dall'Ufficio amministrativo a cui fa riferimento il dipendente, attraverso compensazione con il medesimo o con altro emolumento accessorio di natura eventuale.

Il comma 11 dell'articolo 27 (*Indennità delle specialità aeronaviganti*) e il comma 8 dell'articolo 28 (*Indennità delle specialità nautiche e subacquee*) prevedono, in aggiunta alle indennità di cui sopra, la corresponsione dell'ulteriore indennità mensile operativa di soccorso pubblico al personale che, oltre ad aver svolto nell'anno l'attività minima (aeronavigazione, volo, navigazione e immersione), abbia assicurato la presenza in servizio di almeno 3 turni di 12 ore nel mese (o equivalente presenza in servizio), salvo i casi di esenzione specificati al comma 13 secondo periodo e al comma 14, secondo capoverso, dell'articolo 27 e al comma 9 secondo periodo e al comma 10 secondo capoverso dell'articolo 28.

Il comma 12 dell'articolo 27 (*Indennità delle specialità aeronaviganti*) prevede, inoltre, l'attribuzione dell'ulteriore indennità mensile per i piloti Istruttori di volo che, oltre ad aver svolto nell'anno l'attività minima di aeronavigazione, abbia assicurato la presenza in servizio di almeno 3 turni di 12 ore nel mese (o equivalente presenza in servizio) e abbia svolto l'attività istruzionale minima di dodici ore di volo per semestre solare, salvo i predetti casi di esenzione. L'indennità istruzionale non è cumulabile con altri compensi previsti per la partecipazione a corsi di formazione attinente alle specialità, di cui alla circolare IFP 4667 dell'8.9.1999. Pertanto, al personale pilota istruttore non saranno più corrisposti gli incentivi ivi previsti nell'ambito dei corsi istituiti a livello centrale e territoriale.

Si evidenzia che, ai fini dell'impiego del personale nei suindicati turni di servizio mensili, lo stesso deve essere effettivamente impiegabile, e quindi addestrato e pronto all'impiego, avendo svolto l'addestramento previsto, rispettivamente:

- nei manuali di specialità per il personale aeronavigante;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

- nel decreto del Capo Dipartimento di cui all'art. 46, comma 2, del d.P.R. 28.02.2012 per i nautici di macchina e di coperta;
- nei manuali di specialità per il personale sommozzatore.

Per il personale aeronavigante il relativo Manuale operativo prevede, nei 12 mesi calendariali, l'esecuzione di 6 moduli di addestramento operativo per il personale pilota e di 2 moduli di addestramento operativo per il personale specialista ed elisoccorritore. Si rimanda al Manuale operativo il dettaglio delle attività previste in ciascun modulo addestrativo in termini di missioni di volo ed attività peculiari (eventi, condizioni operative, cicli, ecc.).

I dati alla base delle determinazioni di cui ai commi 11 e 12 devono risultare registrati nella documentazione ufficiale dell'ufficio di appartenenza del dipendente, primariamente costituito dai software in uso nel CNVVF per la registrazione delle presenze in servizio del personale e per la registrazione dell'attività specialistica svolta (per gli aeronaviganti ciò è rappresentato dal software AFM). Anche in questo caso, gli emolumenti già corrisposti per le mensilità dell'anno precedente, ma *ex-post* accertati come non dovuti, saranno in misura equivalente recuperati dall'Ufficio amministrativo a cui fa riferimento il dipendente attraverso compensazione con il medesimo o con altro emolumento accessorio di natura eventuale.

Tutte le indennità sopra indicate (di cui ai commi 7, 8, 9, 11 e 12 dell'articolo 27 e commi 5, 4 e 8 dell'articolo 28) possono essere corrisposte, ai sensi del comma 13 dell'articolo 27 e del comma 9 dell'articolo 28, anche nel caso in cui non venga svolta dal dipendente l'attività minima di pronto impiego operativo ed istruzionale, ma comunque sussista la disponibilità all'impiego operativo professionalizzato e l'attività lavorativa svolta sia necessaria ad assicurare la gestione e l'operatività del settore di appartenenza. Tale condizione deve essere attestata dal Dirigente responsabile della sede di servizio, sentito il responsabile del Reparto volo, per specifici incarichi di gestione operativa o tecnica assegnati ai dipendenti dalla Direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo o dalla Direzione centrale per la formazione.

Le indennità di cui ai commi 11 e 12 dell'articolo 27 (*Indennità delle specialità aeronaviganti*) e al comma 8 dell'articolo 28 (*Indennità delle specialità nautiche e subacquee*) non devono essere corrisposte nei casi previsti dai suddetti articoli, rispettivamente ai commi 14 e 10.

Per quanto riguarda l'articolo 30 (*Salvaguardia delle indennità specialistiche*) si rinvia al contenuto della circolare n. 20590 del 24.09.2024, evidenziando che per il personale rientrante nell'ambito di applicazione della Sezione II del d.P.R. 23 giugno 2025, n.124 il beneficio del c.d. "trascinamento" opera a decorrere dall'anno 2025.

PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE **(D.P.R. 23 giugno 2025, n. 125)**

L'accordo prevede una prima parte di articoli, dal 2 all'8, che riguardano gli aspetti economici, recando, in particolare, gli incrementi e le nuove misure del trattamento economico fondamentale (stipendio, indennità di rischio e indennità mensile), nonché le nuove misure del compenso orario per il lavoro straordinario.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Nel fare integrale rinvio alle tabelle riportanti le nuove misure economiche, si rappresenta che la prima applicazione è stata attuata a livello centralizzato dal competente ufficio responsabile del sistema informativo NoiPA del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 8 (Incremento indennità orarie per turni notturni e turni svolti nelle particolari festività) incrementa la misura oraria dell'indennità di servizio notturno (fascia 22.00 / 00.06) e di servizio nei giorni di Capodanno, Pasqua, Festa del Lavoro, Ferragosto, Natale e Santa Barbara, in un'ottica di maggior allineamento con le misure vigenti per il Comparto Sicurezza.

L'articolo 9 (Pronta disponibilità) apporta alcune modifiche all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, eliminando il vincolo dei quattro turni mensili e lasciando alla contrattazione integrativa nazionale la definizione degli eventuali limiti massimi di turni mensili individuali. Viene inoltre previsto che gli accordi integrativi nazionali del personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco possano definire l'eventuale maggiorazione del compenso, a decorrere dall'anno 2026, per i casi di impiego effettivo nei servizi istituzionali di durata inferiore a due ore.

Inoltre, si prevede che il limite della spesa per l'istituto della pronta disponibilità di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, è incrementato dell'importo complessivo di euro 979.653,35 a decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 2025.

Gli articoli 10 e 11 afferiscono rispettivamente all'alimentazione e all'utilizzo del Fondo di amministrazione per l'incentivazione del personale non direttivo e non dirigente, prevedendo specifiche risorse per le finalità indicate ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 11, da attuarsi con ricorso alle procedure negoziali di secondo livello.

L'articolo 12 (Trattamento di trasferta) si rinvia a quanto riportato in merito all'analogha disposizione recata dall'articolo 10 dell'accordo per il personale direttivo e dirigente.

L'art. 13 (Particolari articolazioni dell'orario di lavoro) estende al personale appartenente ai ruoli di rappresentanza la facoltà di svolgere alcune attività "da remoto", anche in considerazione dei limiti attualmente posti dal campo di applicazione dell'art. 244 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. In particolare, si prevede che le attività di allenamento e di preparazione individuale degli atleti del Gruppo Sportivo "Fiamme Rosse", nonché lo studio e la preparazione individuale del personale della Banda Musicale del C.N.VV.F. possano essere effettuate anche in ambito territoriale diverso da quello di servizio, con la precisazione che per gli orchestrali debba comunque prevalere l'attività collegiale svolta presso la sede giuridica di appartenenza (Roma). L'intervento di modifica puntualizza inoltre la non applicabilità dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2022, n. 121, mentre precisa che trova applicazione l'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 2025, n. 125, ai fini dell'erogazione del buono pasto.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

L'articolo 14 (Emergenze locali) apporta alcune modifiche all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, precisando, con il termine "presumibilmente", il riferimento alla durata continuativa superiore alle 48 ore delle emergenze di cui si tratta.

Inoltre, viene puntualizzato che l'avvicendamento, che avviene sulla base di quanto pianificato e disposto dal direttore regionale o interregionale competente per territorio, riguarda il personale appartenente ad altre Regioni e non più solo alle Regioni limitrofe.

Infine, introduce la previsione che la movimentazione del personale proveniente da altre regioni è disposta dalla Direzione Centrale per l'Emergenza, il Soccorso Tecnico e l'Antincendio Boschivo per il tramite del Centro Operativo Nazionale.

L'articolo 15 (Mensa) introduce, a decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 2025, la previsione dell'erogazione del secondo buono pasto al personale il cui orario di lavoro per esigenze di soccorso si sia protratto di oltre due ore, rispetto alla normale turnazione di dodici ore, diurna e di oltre sei ore, rispetto alla normale turnazione notturna di dodici ore. In tali ipotesi, il personale sopra individuato ha diritto a fruire gratuitamente della consumazione di un secondo pasto o, in alternativa, al buono pasto.

L'articolo 16 (Permessi) apporta alcune integrazioni all'articolo 17, comma 1, ultimo capoverso del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, introducendo la previsione della possibilità di fruizione dei tre giorni di permessi per lutto entro sette giorni lavorativi dalla data del funerale.

L'articolo 17 (Tutela della genitorialità) apporta alcune modifiche all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 estendendo la facoltà, a domanda, dell'esonero del genitore in situazione monoparentale dal turno notturno o da turni continuativi articolati sulle 24 ore sino al compimento del quattordicesimo anno di età del figlio.

E' stato, inoltre, aggiunto il comma 4-bis che prevede, a domanda, l'esonero dal turno notturno per il dipendente che assiste un figlio affetto da patologie gravi che richiedono terapie salvavita opportunamente documentate dall'ufficio medico legale dell'azienda sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata.

L'articolo 18 (Cessione solidale del congedo ordinario) apporta alcune modifiche all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, estendendo l'ambito applicativo soggettivo della cessione, su base volontaria e a titolo gratuito, del congedo ordinario, in tutto o in parte, ad altro dipendente del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco che abbia esigenza di prestare assistenza a figli che necessitino di cure costanti, e/o il coniuge convivente, ovvero il convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, ovvero i genitori conviventi, che, per le particolari condizioni di salute in cui versano, necessitano di cure costanti, nonché i genitori non conviventi, affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita documentate dalla azienda sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

L'articolo 19 (*Malattie professionali*) apporta alcune modifiche all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, delineando le competenze della Direzione Centrale per la Salute in materia di monitoraggio delle malattie e degli infortuni riconosciuti in rapporto causale o concausale con l'attività svolta dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, che non ricade nelle competenze dell'Inail e delle commissioni medico-ospedaliere del Ministero della difesa, confermando nell'ambito delle funzioni assegnate all'Osservatorio per le politiche sulla sicurezza sul lavoro e sanitarie l'attività consultiva, finalizzata allo sviluppo periodico delle più adeguate misure di tutela della salute e sicurezza del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.

L'articolo 20 (*Lavoro agile*) apporta alcune integrazioni all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121 prevedendo, al comma 2, la corresponsione del buono pasto nelle giornate in cui la prestazione lavorativa è svolta in modalità agile, a decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 2025, per il personale appartenente ai ruoli tecnico professionali.

L'art. 21 (*Tavolo tecnico per la programmazione didattica*) introduce modifiche alla disposizione relativa al Tavolo tecnico per la programmazione didattica, prevedendo una tempistica che la definizione dei lavori del tavolo, nell'ottica di ottimizzare i processi di regolamentazione, attivazione e modifica dei percorsi formativi. Nel caso in cui non venga raggiunta un'intesa tra i rappresentanti dell'Amministrazione e quelli delle Organizzazioni sindacali, è stabilito che l'Amministrazione possa procedere con le successive determinazioni, con riguardo ai temi oggetto delle riunioni, trascorsi trenta giorni e dopo almeno tre incontri fra le Parti.

L'articolo 22 (*Banca delle ore*) sostituisce l'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, prevedendo, in particolare, al comma 4, la facoltà del personale di fruire dei riposi compensativi entro i due anni successivi a quello di maturazione.

L'articolo 23 (*Contrattazione integrativa*) prevede che alla scadenza del termine di 30 giorni per l'espletamento dei controlli delle ipotesi di accordi integrativi nazionali, l'Amministrazione possa procedere alla stipula dell'accordo integrativo. E', altresì, introdotta la previsione per cui in caso di esito negativo dei controlli, l'ammontare complessivo delle somme eventualmente erogate in difformità al parere degli organi di controllo, è portato in riduzione del fondo di amministrazione per l'anno successivo.

L'articolo 24 (*Individuazione dei distaccamenti disagiati*) sostituisce all'istituto dell'informazione, richiamato all'articolo 20, comma 2, del d.P.R. 121/2022, quello della contrattazione integrativa, prevedendo la possibilità di aggiornare i criteri e i parametri applicativi per l'individuazione dei distaccamenti disagiati.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Si prega di volere divulgare la presente a tutto il personale in servizio presso codesti Uffici, anche se temporaneamente assente a qualsiasi titolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Prefetto

Visconti

pie